

ASSOCIAZIONE ALTRAPSIKOLOGIA

STATUTO ASSOCIATIVO

Approvato il 6 Ottobre 2023

CAPO PRIMO

ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

“AltraPsicologia” è un’associazione di professionisti, aperta agli psicologi, ai laureati in Psicologia e agli studenti universitari di Psicologia, che si occupa di politiche per la professione di psicologo e di Psicologia in tutti i suoi campi di studio e applicativi.

Art. 2 - Sede

La sede è stabilita dal Direttivo e ratificata dall’Assemblea

Art. 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Patrimonio, entrate e uscite

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate, dai beni e dai fondi di riserva costituiti con l’avanzo di gestione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni e da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo accetti con delibera.

Le uscite sono costituite dalle spese deliberate dal Consiglio Direttivo per perseguire gli scopi dell’Associazione.

In presenza di spese straordinarie il Consiglio Direttivo chiede il parere vincolante dell’Assemblea.

Vige divieto assoluto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita associativa.

Art. 5 - Valori, Scopi, Attività

L’Associazione non ha scopo di lucro.

AltraPsicologia riconosce come valore fondativo il miglioramento della professione di psicologo, anche attraverso una gestione efficace e trasparente delle istituzioni di categoria.

Sono scopi associativi:

- la partecipazione attiva alla vita politica della professione come forma di cura del bene comune;
- la promozione della professione e della psicologia;
- la tutela della salute del cittadino e della collettività, soprattutto in ambito psicologico, e la lotta all’abusivismo in quanto minaccia per la salute pubblica;
- La tutela dei professionisti psicologi e della professione di Psicologo;
- la promozione di un approccio scientifico all’interno della professione;
- la promozione di ogni diritto civile e sociale, con particolare attenzione al contrasto alle discriminazioni fra persone in base all’identità di genere, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, al credo, all’età, alla disabilità.

L’Associazione e i suoi associati perseguono attivamente questi valori attraverso le seguenti principali attività:

- informazione e dialogo costanti con le colleghe e i colleghi e con la cittadinanza;

- svolgimento di incarichi nelle istituzioni della categoria e nel loro miglioramento in termini di efficacia politica, buona gestione e trasparenza;
- sviluppo territoriale dell'Associazione;
- sviluppo di tematiche di settore della professione.

Art. 6 - Disciplina dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle norme di Legge in materia di associazioni.

Il Regolamento Interno non può derogare al presente Statuto, costituendone fonte subordinata e integrativa.

Il Regolamento interno, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo, è discusso e votato a maggioranza dall'Assemblea.

Eventuali aggiornamenti e/o modifiche possono essere decisi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati Ordinari.

Art. 7 – Esercizio finanziario e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno, fatte salve successive modifiche e integrazioni di legge.

Il Consiglio Direttivo, dopo la chiusura dell'esercizio, provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo propone all'Assemblea per l'approvazione nei termini stabiliti dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo, ogni volta che si prevedano attività complesse che richiedano un articolato impegno delle risorse economiche, predispone un programma di budget da sottoporre all'Assemblea.

CAPO SECONDO

GLI ASSOCIATI

Art. 8 - Fondatori

La qualifica di Fondatori ha valore di memoria storica per l'Associazione. I Fondatori sono coloro che hanno firmato il primo e il secondo Statuto dell'Associazione, ponendo le basi per il suo sviluppo successivo. Non possono essere aggiunti nuovi Fondatori.

Sono Fondatori firmatari del primo Statuto del 2005: Paola Biondi, Paola Lausdei, Luigi D'Elia, Nicola Piccinini, Felice Damiano Torricelli.

Sono Fondatori firmatari del secondo Statuto del 2010: Mauro Grimoldi, Carlotta Longhi, Nicola Piccinini, Chiara Santi, Alessandro Spano, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia, Federico Zanon.

Art. 9 – CATEGORIE DI ASSOCIATI: ASSOCIATI ORDINARI

All'Associazione partecipano due categorie di Associati.

ASSOCIATI ORDINARI. Formano l'Assemblea dell'Associazione, in cui hanno diritto di voto.

Requisiti essenziali per essere Associati Ordinari sono la condivisione dei valori di AltraPsicologia, l'impegno attivo ed esplicito in favore dell'Associazione e il versamento della quota associativa prevista.

Fanno parte della categoria Associati Ordinari:

- a) I componenti del direttivo, per la durata del loro incarico;
- b) I Coordinatori regionali, per la durata del loro incarico;
- c) Gli eletti ad incarichi istituzionali nelle liste di Altrapsicologia, che abbiano maturato almeno due anni di vita associativa attiva, su proposta del direttivo sentito il coordinatore regionale;
- d) I Soci Fondatori e i Past President dell'Associazione finché mantengono il loro impegno in Associazione;
- e) In misura non superiore a un terzo del numero di componenti tempo per tempo l'Assemblea, gli attivisti ed ex soci distintisi per il loro impegno, su proposta del Direttivo, sentito il coordinatore regionale o almeno cinque Associati Ordinari. I componenti di questa tipologia di Associati Ordinari restano tali per il tempo di

permanenza in carica del Direttivo che li ha accolti.

Il Consiglio Direttivo vigila costantemente sul mantenimento e sull'acquisizione dei requisiti degli Associati Ordinari effettuando una ricognizione annuale. Nei casi in cui tali requisiti vengano a mancare il Direttivo propone all'Assemblea di votare la decadenza dalla qualità di Associato Ordinario.

Art. 10 - ASSOCIATI SOSTENITORI

Gli Associati Sostenitori sono psicologhe e psicologi o cittadini che scelgono liberamente di sostenere l'Associazione e partecipare alla vita associativa attraverso i gruppi regionali e le iniziative.

Fanno parte degli associati sostenitori anche tutti gli eletti ad incarichi istituzionali nelle liste di AltraPsicologia che non abbiano ancora maturato almeno due anni di vita associativa sul territorio.

Hanno un ruolo consultivo e propositivo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non fanno parte dell'Assemblea.

La qualità di Associato Sostenitore si acquisisce attraverso l'iscrizione all'Associazione mediante le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 10 Bis - Perdita della qualità di Associato Sostenitore

L'Associato Sostenitore può perdere questa qualità per:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) decesso;
- d) incompatibilità con i valori di AltraPsicologia ovvero azioni di pubblico discredito dell'Associazione;
- e) espulsione per accertata violazione del Codice Deontologico degli Psicologi, che abbia comportato la sospensione, per la sua durata, o la radiazione, ovvero a seguito di procedimento disciplinare dell'Associazione.

Per i casi d) ed e) la competenza è del Direttivo, che attiva preliminarmente istruttoria anche su segnalazione di altri Associati.

Art. 11 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati sia Ordinari che Sostenitori sono tali perché condividono lo spirito, i valori e gli scopi istituzionali dell'associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme del presente statuto e dell'eventuale Regolamento Interno. Sono inoltre tenuti al pagamento puntuale della quota associativa annua stabilita dal Direttivo per la tipologia di associatura cui fanno riferimento.

Gli Associati hanno altresì il dovere:

- di contribuire alla vita dell'Associazione impegnandosi attivamente nel proprio territorio, producendo informazione oppure attività politiche, istituzionali e/o generali dell'Associazione;
- di mantenere la riservatezza, all'esterno dell'Associazione, circa i contenuti non pubblici sottoposti a ricognizione o dibattito interno;
- di tutelare il buon nome dell'Associazione e rispettare, nell'ambito della loro attività di Associati, le disposizioni operative degli Organi Associativi.

Gli incarichi elettivi nelle istituzioni non assolvono l'impegno per l'Associazione richiesto agli Associati Ordinari e Sostenitori

Art. 12 - Quote associative

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, in modo differenziato in base alla tipologia di associati di cui agli artt. 9 e 10, agli incarichi istituzionali e alla regione di appartenenza.

La quota associativa può essere pari a zero per alcune tipologie di Associati. In questo caso la delibera del Consiglio Direttivo deve essere specificamente motivata e deve definire esattamente le categorie destinatarie.

La quota associativa non può in ogni caso essere pari a zero per gli Associati che partecipano all'Assemblea.

La quota associativa degli Associati eletti ad incarichi istituzionali, candidati da AltraPsicologia, può essere determinata anche in proporzione ai compensi ricevuti per il loro incarico.

Art. 13 - Perdita della qualità di Associato Ordinario

L'Associato Ordinario può perdere questa qualità in mancanza o perdita dei requisiti all'articolo 9 e per:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) decesso;
- d) incompatibilità con i valori di AltraPsicologia
- e) assenza di impegno a favore dell'Associazione;
- f) espulsione per accertata grave violazione del Codice Deontologico degli Psicologi, che abbia comportato in via definitiva la sospensione, per la sua durata, o la radiazione, ovvero a seguito di procedimento disciplinare dell'Associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al Presidente che le trasmette all'Assemblea, e comportano l'esclusione dall'Assemblea. L'Associato Ordinario già dimissionario può proporre domanda di riammissione alla stessa Assemblea che sarà chiamata a votarne l'eventuale accoglimento.

Per i casi d) ed e) f) è necessaria specifica delibera da parte dell'Assemblea.

CAPO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea, composta dagli Associati Ordinari.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, cura il regolare svolgimento della vita associativa provvedendo a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente che manchi, per dimissione o per causa di forza maggiore, è sostituito dal Vicepresidente e, in successione, dai componenti del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 16 Consiglio Direttivo – Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo e gestionale dell'Associazione. È composto da 7 Associati Ordinari. Il numero può essere ridotto a 5 o aumentato a 9 solo in casi di motivata necessità, con apposita votazione preliminare dell'Assemblea degli Associati Ordinari.

Dura in carica 4 anni e può essere prorogato con voto dell'Assemblea, che definisce anche il periodo di proroga.

Il Consiglio Direttivo è rappresentato dal Presidente.

Una volta eletto il Consiglio Direttivo, l'assemblea individua, con voto segreto, il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi componenti che si propongono alla carica.

Nella sua prima riunione il Direttivo individua al proprio interno chi gestirà i ruoli di Segreteria e Tesoreria.

La sostituzione del Presidente, del Vicepresidente o di singoli componenti il Consiglio Direttivo avviene eleggendo, con le medesime modalità, il singolo ruolo o componente mancante.

Art. 16bis Consiglio Direttivo – Nomina

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tramite voto segreto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze prevale il candidato di minore età anagrafica.

Nella votazione per il Direttivo ciascun Associato Ordinario può esprimere preferenze pari al numero dei suoi componenti.

La composizione finale del Consiglio Direttivo deve garantire l'equilibrio di genere, riservando almeno 3 componenti al genere meno rappresentato nel caso di 7 componenti, 2 nel caso di 5 componenti e 4 nel caso di 9 componenti.

Il Presidente in carica guida il processo di votazione e di nomina e garantisce il rispetto dei principi di legalità, democraticità e partecipazione.

L'Assemblea può eleggere un nuovo Consiglio Direttivo, un nuovo Presidente o un nuovo Vicepresidente, prima della naturale scadenza, se la metà più uno degli Associati Ordinari lo richiede con motivazione. In questo caso il Presidente avvia senza indugio il processo di nomina.

Non è vietato ai componenti uscenti di candidarsi.

Art. 17 - Consiglio Direttivo - funzioni

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità diretta della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delle sue risorse.

Nei casi di incertezza di attribuzione della competenza su talune materie, il Consiglio Direttivo è l'organo di competenza.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- Pianifica e rende esecutive le politiche dell'Associazione raccogliendo le indicazioni politiche e organizzative dell'Assemblea e dei Meeting.
- Nomina i coordinatori regionali, sentito il territorio.
- Cura l'individuazione dei candidati agli incarichi nelle istituzioni e la compilazione dei programmi elettorali.
- Gestisce le disponibilità economiche dell'associazione e, in particolare, dispone l'entità delle quote associative per le diverse tipologie di Associati.
- Propone le modifiche statutarie e il Regolamento Interno.
- Espleta le istruttorie sull'acquisizione e sulla perdita della qualità di Associato Ordinario di singole persone da riportare all'Assemblea.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - processo decisionale

Il Consiglio Direttivo svolge la propria attività sotto la guida del Presidente, privilegiando l'assunzione di decisioni con metodo consensuale mediante dibattito.

Le decisioni di maggiore rilevanza, o che richiedono il parere dell'Assemblea, sono trascritte in delibere motivate.

Il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o suoi delegati, ha sempre facoltà di interpellare l'Assemblea, gruppi o singoli Associati per pareri consultivi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'aiuto di singoli o gruppi, scelti preferibilmente fra gli Associati Ordinari, per svolgere funzioni o attività, anche con stanziamento di budget.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera professionale o di servizi di fornitori terzi per perseguire gli scopi associativi.

Art. 19 - Assemblea degli Associati Ordinari - funzioni

L'Assemblea degli Associati Ordinari:

- Monitora il perseguimento delle indicazioni programmatiche tempo per tempo stabilite nei Meeting ai sensi del successivo articolo 22 e, in caso ne sia necessario l'aggiornamento, promuove al proprio interno il dibattito sulle nuove priorità e sui nuovi indirizzi politici. In questo caso, all'esito del confronto interno, le nuove priorità

e i nuovi indirizzi vanno formalizzati con il voto, resi noti pubblicamente e riportati come elemento di partenza dell'elaborazione del Meeting successivo.

- Esprime pareri consultivi su tutte le questioni che vengano poste alla sua attenzione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati Ordinari.
- Approva i programmi elettorali, le proposte di candidature e gli accordi con altre componenti della politica professionale per le elezioni degli Organi delle istituzioni di categoria, proposti dal Consiglio Direttivo.
- Elege fra i propri componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.
- Vota il bilancio consuntivo.
- Vota le modifiche dello Statuto e il Regolamento Interno proposte dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sull'acquisizione e perdita della qualità di Associato Ordinario di singole persone, su istruttoria del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Assemblea degli Associati Ordinari - metodo decisionale

L'Assemblea delibera le proprie decisioni con votazione.

Le proposte da votare sono formulate preliminarmente dal Consiglio Direttivo o contestualmente dal proponente e messe ai voti all'Assemblea dal Presidente.

In caso l'Assemblea sia chiamata ad esprimersi su proposte formulate da almeno un terzo degli Associati Ordinari il Presidente deve porre in votazione la proposta ricevuta, integralmente e senza indugio.

Risulta approvata la proposta che abbia avuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto è palese.

Il voto segreto è adottato eccezionalmente, su decisione del Presidente, previa consultazione anche informale e non vincolante dell'Assemblea stessa.

Il voto su persone è sempre segreto.

CAPO QUARTO

FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21 - Struttura Organizzativa e spazi di confronto

L'Associazione funziona attraverso la propria struttura organizzativa e gli spazi di confronto.

La Struttura Organizzativa dell'Associazione è composta dagli Organi dell'Associazione, dai Gruppi Regionali e dai Gruppi di Lavoro.

Gli spazi di confronto sono i Meeting e i contesti di dibattito online gestiti dall'Associazione.

Art. 22 - Meeting Nazionale

Il Meeting Nazionale è il principale momento di elaborazione delle linee politiche e programmatiche dell'Associazione. È aperto a tutte le tipologie di Associati ed è spazio di accoglienza dei nuovi Associati, delle loro proposte e delle loro energie operative.

Deve svolgersi con cadenza almeno annuale e in presenza, salvo che cause di forza maggiore lo impediscano.

I Meeting si concludono con indicazioni programmatiche, sancite in un documento e votate dagli Associati presenti, che rappresentano il principale documento di orientamento delle politiche associative.

Ai sensi dei precedenti artt. 9 e 11, la partecipazione ai Meeting è uno degli elementi di valutazione circa il mantenimento dei requisiti degli Associati Ordinari.

Art. 23 - Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale gestisce le attività di un territorio regionale e coordina gli Associati presenti sul territorio secondo principi di inclusione, partecipazione, efficacia, collaborazione e diffusione delle informazioni di rilievo per la comunità professionale.

Viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, previa consultazione fra gli Associati impegnati attivamente sul territorio.

Risponde e riporta al Consiglio Direttivo.

Fra i suoi compiti specifici vi è l'ampliamento del gruppo regionale e lo sviluppo dei talenti per favorire la crescita dell'Associazione.

I Coordinatori regionali compongono il Consiglio delle Regioni, con funzioni consultive e propositive verso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 24 - Gruppi Regionali

I gruppi regionali sono le articolazioni territoriali dell'Associazione.

Non possono avere statuto autonomo e propria personalità giuridica, ma hanno ampia autonomia organizzativa e gestionale sotto la guida del Coordinatore.

Accedono, previa deliberazione del Direttivo, alle risorse economiche e strumentali dell'Associazione.

Se autorizzati dal Direttivo possono utilizzare i marchi e il nome dell'Associazione per rappresentarsi, avendo cura di informare il Segretario ogni volta che tali utilizzi vengano effettuati.

Il gruppo regionale non può in ogni caso assumere impegni economici o di prestazioni di servizi verso terzi senza delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Gruppi di Lavoro

I Gruppi di Lavoro sono gruppi di Associati, la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su proposta degli interessati.

Si occupano di specifiche attività utili a perseguire gli scopi associativi o di specifiche tematiche inerenti gli scopi associativi.

Possono avere scopo consultivo, di produzione di pareri o di gestione di attività operative.

La Redazione, per la sua natura strategica di perseguimento dello scopo statutario dell'informazione al pubblico, è costituita come Gruppo di Lavoro Permanente ed è coordinata da un delegato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Segretario

Il Segretario ha la funzione di tenere traccia delle decisioni degli Organi Statutari e dei fatti rilevanti della vita associativa.

Organizza autonomamente il proprio lavoro avendo cura di archiviare informazioni e decisioni in modo ordinato, accessibile e facilmente rintracciabile.

Il Segretario, insieme al Tesoriere e al Coordinatore regionale della regione ospitante il Meeting, cura l'organizzazione complessiva dei Meeting Nazionali e degli Spazi di Dibattito con gestione autonoma del budget stanziato.

Art. 27 - Tesoriere

Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali. Vigila sull'equilibrio economico generale dell'Associazione, di cui informa il Consiglio Direttivo.

Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti avvalendosi di consulenti professionisti esterni.

Presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea il bilancio Consuntivo, le proposte per la definizione delle quote annuali per le diverse categorie degli Associati, le proposte per i contributi elettorali dei candidati sia per gli Ordini che per l'ENPAP e predisponde i progetti di budget per specifiche attività.

Cura quindi la raccolta ordinaria e straordinaria di quote e contributi.

Provvede alla gestione dei pagamenti, sentito il Consiglio Direttivo.

CAPO QUINTO

INCARICHI ISTITUZIONALI E GOVERNO DELLE ISTITUZIONI

Art. 28 - Programmi elettorali e candidature

PROGRAMMI. I programmi elettorali per gli incarichi nelle istituzioni sono proposti dal Consiglio Direttivo dopo ampia consultazione degli Associati e deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo definisce di volta in volta il processo partecipativo da adottare per la loro elaborazione.

CANDIDATURE. Le candidature e le nomine per incarichi elettivi o ruoli negli organi delle istituzioni sono proposte dal Consiglio Direttivo dopo una consultazione partecipata fra gli Associati e i territori interessati, svolta nelle modalità ritenute più opportune dal Consiglio Direttivo stesso, anche con ricorso a votazioni interne fra gli interessati. Vengono deliberate dall'Assemblea.

Al momento della candidatura, ogni candidato sostenuto da AltraPsicologia firma un accordo che definisce le modalità di rapporto con l'Associazione nella rappresentanza politica.

Le eventuali candidature di Associati di AltraPsicologia in liste miste o di persone esterne ad AltraPsicologia nelle liste dell'Associazione sono definite, nelle modalità e negli accordi, in forma scritta a cura degli interessati e con la supervisione del Consiglio Direttivo, e devono essere approvate dall'Assemblea.

Art. 29 - Diritti e Doveri degli eletti.

Gli Associati eletti per incarichi nelle istituzioni agiscono in modo coerente con i valori dell'Associazione e con il programma su cui hanno ottenuto il sostegno dei colleghi elettori.

Informano tutta la loro condotta istituzionale all'impegno di aggiornarsi in maniera proattiva e autonoma, di confrontarsi con gli altri Associati, di comporre i conflitti con gli altri Associati ad AltraPsicologia che svolgono incarichi nella medesima istituzione.

Gli Associati perseguono in massimo grado i principi di efficienza, trasparenza, servizio alla collettività e interesse pubblico che AltraPsicologia ritiene fondanti il governo delle istituzioni di categoria.

Nel rapporto con le altre parti politiche, portano attivamente questi valori come base indispensabile per la collaborazione.

Qualora venga meno la possibilità di dedicarsi all'incarico o emergano divergenze insanabili con i principi e i valori dell'Associazione, ne danno comunicazione riservata al Consiglio Direttivo per valutare le scelte più opportune da adottare.

Art. 30 - Rapporti degli eletti con l'Associazione.

L'Associazione cura, con adeguati spazi di formazione e confronto, la preparazione dei propri candidati a rivestire incarichi politici nelle istituzioni.

Gli eletti si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell'Associazione per migliorare la propria attività istituzionale e si impegnano a contribuire ad accrescere, anche autonomamente, le proprie competenze e conoscenze a beneficio dell'Associazione e dei colleghi.

Gli Associati con incarichi istituzionali rispondono della propria attività di rappresentanza politica all'Associazione, si coordinano con gli altri Associati attivi nelle medesime Istituzioni e nel territorio.

Riportano direttamente al Consiglio Direttivo per ogni situazione critica o di conflitto che possa compromettere l'efficacia di tale attività o la reputazione dell'istituzione e dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può intervenire nell'attività di rappresentanza politica degli Associati con raccomandazioni relative a specifici argomenti, al fine di garantire uniformità di azione politica a livello nazionale.

Qualora si rendano necessari provvedimenti straordinari relativi alla rappresentanza politica nelle Istituzioni, il Consiglio Direttivo delibera un piano di intervento e riferisce all'Assemblea degli Associati Ordinari.

Art. 31 - Controversie fra gli Associati e con l'Associazione

Gli Associati, specie nello svolgimento degli incarichi istituzionali, hanno il dovere morale e politico di risolvere le

controversie e di prevenire i conflitti tra di loro attraverso il confronto e l'ascolto di tutte le posizioni. La risoluzione di controversie che dovessero insorgere fra gli Associati in relazione al rapporto associativo, ad eccezione di quelle rimesse all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, potrà essere devoluta ad un Collegio di tre arbitri, di cui due scelti fra gli Associati Ordinari da ciascuno degli Associati coinvolti, ed uno con funzione di Presidente del Collegio scelto fra gli Associati Ordinari dal Consiglio Direttivo.

Alla scelta del Presidente del Collegio non possono partecipare singoli componenti del Consiglio Direttivo qualora siano direttamente coinvolti nella controversia.

Detto Collegio deciderà, con esclusione di appello, secondo equità e libero da ogni formalità procedurale salvo il rispetto del contraddittorio.

Comunicherà la propria decisione agli interessati e al Consiglio Direttivo.

L'arbitrato, anche con esito positivo, non esclude l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 32 - Procedimento Disciplinare

Sulla condotta di un Associato può essere proposto al Consiglio Direttivo un procedimento disciplinare, su segnalazione motivata di uno o più Associati.

Il Consiglio Direttivo decide se istituire il procedimento ed eventualmente procedere, quindi, ad approfondire i fatti. Sentito il segnalato e raccolte le sue difese, può irrogare una sanzione che deve essere motivata.

Della sanzione e delle sue motivazioni è data informazione all'Assemblea degli Associati da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può sospendere in ogni momento un Associato dagli spazi di comunicazione dell'Associazione, qualora comportamenti problematici o fondati motivi di prudenza o di tutela dell'Associazione lo richiedano o nelle more di una definizione del procedimento disciplinare. Tale evenienza deve essere deliberata e verbalizzata con motivazione e può avere carattere riservato.

Art. 33 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono graduate per la gravità della condotta e possono andare dalla individuazione di una condotta riparativa del danno sociale o relazionale o di immagine prodotto, che l'Associato dovrà accettare quale percorso per restare all'interno dell'Associazione, alla espulsione dall'Associazione con richiesta di dimissioni dall'istituzione in cui si sia stati eventualmente nominati o eletti con il supporto elettorale dell'Associazione.

CAPO SESTO

SCIoglimento

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti aventi diritto al voto, su mozione motivata di almeno cinque Associati Ordinari. La votazione, proposta dal Presidente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della mozione, deve essere ripetuta con esito favorevole per due volte consecutive e fra le due votazioni deve trascorrere un periodo minimo di 10 giorni e massimo di 30 giorni.

Nella stessa delibera l'Assemblea incaricherà della liquidazione il Consiglio Direttivo in carica, il quale determinerà le modalità della liquidazione medesima, ovvero provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche fra non associati, stabilendone i relativi poteri e l'eventuale compenso.

Il patrimonio netto dell'Associazione sarà devoluto ad una o più associazioni private che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione, indicate dall'Assemblea nell'atto deliberativo che dispone lo scioglimento.

Art. 35 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Al Regolamento Interno possono essere demandate, in via indicativa, le seguenti materie:

- Gestione degli strumenti regionali (ML, pagine, gruppi, budget);

- Gestione dell'inclusione/esclusione di associati dai gruppi regionali secondo protocolli standard;
- Gestione delle password, dei database e degli strumenti nazionali;
- Casi di intervento diretto del Consiglio Direttivo nello staff e nelle mailing list;
- Gestione del budget generale dell'Associazione e suo riversamento nelle regioni;
- Gestione della comunicazione verso l'esterno.

Art. 36 - Entrata in Vigore

Lo Statuto dell'Associazione entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea.